

Roma, 6 marzo 2023  
Prot. 15274/2023

***Alle Imprese associate a PREVIDENZA COOPERATIVA  
che applicano il CCNL Servizi Ambientali***

***Agci Servizi  
Confcooperative Lavoro e Servizi  
Legacoop Produzione e Servizi***

***FP-Cgil  
Fit-Cisl  
Ultrasporti***

*Inviata a mezzo pec/e-mail*

*Pubblicata sul sito web del Fondo e all'interno dell'area riservata alle  
aziende*

**Oggetto: CCNL SERVIZI AMBIENTALI – prestazioni assicurative accessorie per i casi di  
premorienza e invalidità permanente – modalità operative. Circolare n. 1/2023.**

Il CCNL SERVIZI AMBIENTALI (in breve: **la fonte istitutiva**) del 21/06/2022 prevede che, a partire dal 01/01/2023, le imprese del settore saranno tenute a versare per ciascun lavoratore, socio o dipendente, a cui si applica il predetto CCNL e iscritto al Fondo (in breve: **gli Iscritti**), l'importo di euro 5 (cinque virgola zero) in cifra fissa per 12 mensilità (in breve: **il premio**), da destinare alla copertura assicurativa dei casi di premorienza e di invalidità permanente, superiore ai 2/3, certificata dagli enti competenti che comporti la cessazione del rapporto di lavoro (in breve: **TCM e IP**).

A tal proposito il Fondo, all'esito della procedura selettiva ad evidenza pubblica richiesta dalla normativa di settore, ha stipulato un'assicurazione collettiva di gruppo (in breve: **la Convenzione**) con una primaria compagnia di assicurazione (in breve: **la Compagnia**).

Con la presente circolare lo scrivente Fondo intende fornire alle imprese indicazioni operative per attuare le previsioni della fonte istitutiva e illustrare le principali caratteristiche delle assicurazioni TCM e IP.

In via preliminare si ritiene fin d'ora utile richiamare l'attenzione sui seguenti profili:

1. il versamento del premio da parte delle imprese è dovuto nei termini di cui si dirà in dettaglio nel prosieguo: ciò implica che il ritardato o mancato pagamento del premio, entro i suddetti termini, comporta l'inoperatività delle garanzie.

**Di conseguenza, in caso di premorienza e di invalidità permanente, le responsabilità patrimoniali nei confronti del/i lavoratore/i interessati (e/o dei suoi aventi diritto) rimangono ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente.**

2. le informazioni contenute nella presente circolare non sono intese ad interpretare né a sostituire, anche parzialmente, le Condizioni di Assicurazione (e relativi allegati) in vigore, pubblicate nell'area pubblica del sito *web* del Fondo, sezione "Documentazione", che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.



\*\*\* \*\*

- **CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI?**
- **QUALI PRESTAZIONI SONO ASSICURATE?**
- **MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEI PREMI DA PARTE DELLE IMPRESE**

\*\*\* \*\*

- **CHI SONO I SOGGETTI ASSICURATI?**

Il Fondo è il contraente; gli assicurati sono esclusivamente i lavoratori, soci e dipendenti, iscritti al Fondo per i quali le imprese abbiano provveduto a versare al Fondo il relativo premio.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con due imprese differenti, l'obbligazione del versamento del premio grava autonomamente su ciascuna delle imprese<sup>1</sup>, fermo restando che al verificarsi di uno degli eventi oggetto di copertura assicurativa, all'avente diritto sarà corrisposta una sola prestazione.

In altri termini, il versamento di un premio "doppio" non comporta la duplicazione della prestazione assicurata.

\*\*\* \*\*

- **QUALI PRESTAZIONI SONO ASSICURATE?**

Alla data del 01/01/2023 l'ammontare del capitale assicurato, uguale per ciascun iscritto, è pari a euro 28.200 (ventottomiladuecento virgola zero zero). Date le finalità e la natura delle prestazioni oggetto di assicurazione, il suddetto ammontare non può essere sottoposto a vincoli derivanti da contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR e/o delegazione di pagamento e/o altre tipologie di vincolo.

Si precisa che:

- il riconoscimento, da parte della compagnia di assicurazione, dell'invalidità permanente dell'assicurato determina la definitiva cessazione anche della garanzia per il caso di morte;
- qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso o l'invalidità permanente di più assicurati, la garanzia è limitata ad un importo massimo complessivo pari a cento volte il capitale medio assicurato pro-capite dell'assicurazione collettiva. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati;
- al verificarsi degli eventi assicurati, l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) hanno l'obbligo di consegnare al Fondo la documentazione analiticamente indicata nel documento allegato alla Convenzione denominato *"Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento"*.

In altri termini, la liquidazione del capitale assicurato non è automatica ma è condizionata, ricorrendone i presupposti, ad una richiesta espressa da parte degli aventi diritto nei modi e secondo le formalità previste nella Convenzione.

Con specifico riferimento alla copertura IP, si precisa che qualora si verifichi l'invalidità permanente dell'assicurato, l'assicurato deve trasmettere al Fondo l'apposito modulo di denuncia entro i 45 giorni successivi mediante raccomandata a.r. ovvero PEC.

\*\*\* \*\*

---

<sup>1</sup> Gli importi versati per lo stesso lavoratore e per il medesimo periodo di competenza da imprese differenti saranno restituiti pro-quota dal Fondo.



## • MODALITÀ PER IL VERSAMENTO DEI PREMI DA PARTE DELLE IMPRESE

Le imprese sono chiamate a versare trimestralmente il premio. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con valuta beneficiario e disponibilità il giorno 16 del mese (oppure primo giorno lavorativo successivo se il 16 cade in un giorno festivo o di sabato).

Nello specifico, gli importi relativi ai premi per il I trimestre 2023 dovranno essere versati il 17/04/2023. Parimenti, gli importi relativi al II, III, IV trimestre dovranno essere versati, rispettivamente, in data 17/07/2023, 16/10/2023 e 16/01/2024.

La causale del bonifico dovrà contenere le seguenti informazioni:

*COPACC - codice fiscale azienda - codice azienda – data inizio competenza – data fine competenza separati da “-”.*

Le date di inizio e fine competenza vanno indicate nel formato AAAAMMGG. Ad esempio, nel caso di versamento trimestrale del 1° trimestre 2023 le date da indicare saranno: 20230101 – 20230331.

Il bonifico dovrà essere disposto sulle seguenti coordinate bancarie:

**CODICE IBAN: IT 86 Y 03479 01600 000802379500**

**BIC CODE (SWIFT): PARBITMMXXX**

Intestato a: PREVIDENZA COOPERATIVA - Via C.B. Piazza 8, 00161 Roma

Accesso presso: presso BNP Paribas S.A., Succursale Italia (Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano)

Il versamento degli importi a titolo di premio dovrà essere accompagnato dalla contestuale trasmissione di una distinta di contribuzione *ad hoc*, autonoma e separata dalla distinta di contribuzione utilizzata per comunicare la tipologia di contributi versati al Fondo (TFR, contributo lavoratore e contributo azienda), recante di un codice operazione univoco e specifico per il premio assicurativo.

Tale distinta di contribuzione *ad hoc* conterrà l'elenco nominativo degli assicurandi da inserire in copertura nel trimestre appena concluso.

La distinta dovrà indicare, per ciascuno iscritto:

- impresa di appartenenza;
- data di nascita, sesso, codice fiscale;
- importo del premio versato (in base ai mesi di permanenza);
- data di decorrenza di copertura;
- data di scadenza della validità della stessa.

**ATTENZIONE:** nella “Sezione Azienda” della distinta di contribuzione inserire il trimestre di riferimento (es: 20230101 – 20230331) mentre nella “Sezione Dettaglio Iscritto” della medesima distinta inserire una riga per ciascun mese di competenza (es: per lo stesso aderente vi saranno 3 righe, una per ogni mese del trimestre di riferimento).

Il versamento del premio a mezzo bonifico bancario deve essere accompagnato dal contestuale invio della distinta di contribuzione *ad hoc*: in altri termini, il versamento del premio si considera effettuato soltanto nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire, in modo univoco, i premi versati alle singole posizioni degli iscritti assicurati.

In caso di ritardo, le eventuali posizioni arretrate potranno essere sanate dalle imprese, attraverso la predisposizione del bonifico bancario e il contestuale invio della distinta di contribuzione *ad hoc*, tassativamente entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello di riferimento.

**L'omesso o il ritardato (oltre cioè il termine tassativamente indicato nel capoverso precedente) versamento dei premi dovuti ovvero invio della distinta di contribuzione *ad hoc*, comporta**



**L'interruzione delle garanzie assicurative a partire dalla data di decorrenza indicata nella scheda di polizza stessa. In tal caso, la posizione individuale si estingue ed i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla Compagnia in corrispettivo del rischio corso.**

**A fronte di ciò, il datore di lavoro rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dei propri lavoratori degli effetti conseguenti alla mancata operatività delle garanzie assicurative, fermo restando il diritto ad ottenere dal Fondo la restituzione degli eventuali importi oltre il termine perentorio sopra indicato.**

Per completezza si allegano i seguenti documenti:

- WebUploader Contribuzioni - Tracciati di comunicazione v011
- esempio-distinta-contribuzione-v011
- modello-distinta-contribuzione-v011

\*\*\* \*\*

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione che, anche in questa occasione, vorrete assicurarci e si conferma che i Vs. abituali contatti sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori e più cordiali saluti.

F.to Il Vice Presidente

Marco MINGRONE

F.to Il Presidente

Fabio PORCELLI

*Allegati: c.s.*